



COMUNE DI VILLALBA

(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

DETERMINAZIONE N. 238 DEL 12 GIU. 2014 (Determinazione del Capo Area Amministrativa n. 27 del 12 GIU. 2014

OGGETTO

Contenzioso Longo Rosa Maria / Comune di Villalba. Restituzione delle somme versate a titolo di spese di giudizio in forza della sentenza n. 314/13 resa dalla Corte di Appello di Caltanissetta. Impegno di spesa e liquidazione.

IL SEGRATARIO COMUNALE IN FUNZIONE DI RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO CHE:

- con ricorso n. 553/2009 R.G. la dipendente Dott.ssa Longo Rosa Maria citava innanzi al Tribunale di Caltanissetta Sezione Lavoro il Comune di Villalba per sentirsi riconoscere, in qualità di titolare di posizione organizzativa per il settore amministrativo, l'indennità di posizione e di risultato nella misura massima prevista dalle norme contrattuali o in altra misura determinata in via equitativa dal Giudice adito, per il periodo dal 1 novembre 2001 fino a tutto il 2008:
- il ricorso proposto dalla dipendente veniva rigettato dal Giudice del Lavoro con la sentenza n. 804 del 28 settembre 2010 che condannava, altresì, la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di € 1.560,00, oltre accessori e oneri di legge, per un ammontare complessivo di € 2.168,40;

DATO ATTO CHE:

- con nota prot. 6884 del 25 novembre 2010, la dipendente Dott.ssa Longo Rosa Maria era a richiedere la rateizzazione del rimborso delle spese di giudizio cui era stata condannata con la sentenza del Giudice del Lavoro n. 804 del 28 settembre 2010;
- la Giunta Comunale con atto deliberativo n. 2 del 27 gennaio 2011 autorizzava la dipendente a rimborsare le spese di giudizio in rate mensili, previa applicazione degli interessi legali alla somma da corrispondere con riferimento al periodo di rateizzazione;

PRESO ATTO CHE:

- la dipendente proponeva gravame avverso la sentenza n. 804 emessa dal Tribunale

di Caltanissetta, sezione lavoro, il 28 settembre 2010;

- il giudizio di appello instauratosi dinanzi alla Corte di Appello di Caltanissetta ed iscritto al n. 802/10 R.G.C.A. veniva definito con sentenza n. 314/13 emessa dal giudice di secondo grado il 12 giugno 2013 e depositata in cancelleria il 16 luglio 2013, con la quale venivano rigettati tutti i motivi di impugnazione proposti dall'appellante per la riforma nel merito della sentenza emessa in prime cure, con compensazione di spese dei due gradi di giudizio;

VISTA la nota, acquisita al protocollo generale dell'ente al n. 1199/int. il 25 novembre 2013, con la quale la dipendente Dott.ssa Longo Rosa Maria era a richiedere la restituzione di quanto corrisposto all'ente locale;

ATTESO CHE ad oggi risulta essere stata versata dalla dipendente Dott.ssa Longo Rosa Maria all'ente locale, in ossequio alla sentenza emessa dal Tribunale di Caltanissetta n. 804 del 28/09/2010, la somma di € 1.600,00, a titolo di rimborso spese di giudizio;

CONSTATATO CHE, in ottemperanza alla decisione della Corte di Appello di Caltanissetta n. 314/13 del 16 luglio 2013 che ha riformato *in parte qua* la sentenza di primo grado, è necessario restituire alla dipendente Dott.ssa Longo Rosa Maria la somma di € 1.600,00, dalla stessa versate in favore dell'ente locale a titolo di rimborso spese di giudizio;

DATO ATTO che la Giunta Comunale con proprio atto deliberativo n. 59 del 09 giugno 2014, esecutivo ai sensi di legge, ha assegnato al Responsabile dell'Area Amministrativa le risorse finanziarie necessarie per procedere alla restituzione in favore della dipendente Dott.ssa Longo Rosa Maria delle somme versate dalla stessa a titolo di rimborso spese di giudizio;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Interno con Decreto Ministeriale del 29 aprile 2014 ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 al 31 luglio 2014;

VISTO l'art. 163, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce: "Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle somme tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento";

CONSIDERATO che la spesa non è suscettibile di frazionamento, seppure risulta nell'importo superiore ad un dodicesimo dello stanziamento previsto sull'intervento 01.01.03.05 - capitolo 8980 denominato "Restituzione di entrate e proventi diversi" del bilancio di previsione approvato per l'esercizio finanziario 2013;

CONSIDERATO che, con determinazione sindacale n. 5 dell'11 febbraio 2014, è stato conferito al Segretario Comunale l'incarico di posizione organizzativa con riferimento all'Area Amministrativa attribuendo allo stesso le funzioni direttive di cui all'art. 53, comma 3, della L. n. 142/90, siccome recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i. e di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, con i poteri gestionali previsti dalla legislazione, dal vigente

Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, con capacità di impegnare l'Ente verso l'esterno;

VISTA la L.r. n. 30/2000; VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; VISTO il vigente Regolamento di contabilità; VISTO il vigente Statuto Comunale.

DETERMINA

- 1) di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991, le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa;
- 2) di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa, la somma di € 1.600,00 a valere sull'intervento 01.01.03.05 - capitolo 8980 denominato "Restituzione di entrate e proventi diversi" del redigendo bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario 2014, il cui termine di approvazione è stato differito al 31.07.2014, come da Decreto del Ministro dell'Interno del 29 aprile 2014;
- 3) di liquidare in favore della dipendente Dott.ssa Longo Rosa Maria la somma di € 1.600,00, in ottemperanza alla decisione della Corte di Appello di Caltanissetta n. 314/13 del 16 luglio 2013 che ha riformato in parte qua la sentenza del Tribunale di Caltanissetta, sezione lavoro n. 804 del 28 settembre 2010, a titolo di restituzione di somme versate dalla stessa in favore dell'ente locale per la condanna di primo grado al rimborso delle spese di giudizio;
- 4) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità tecnico-contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- 5) di trasmettere l'approvata determinazione al Responsabile dell'Area II Finanziaria e Personale per gli adempimenti di cui all'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- 6) di pubblicare il presente atto per 15 giorni consecutivi all'Albo On-line e all'Albo Pretorio del Comune di Villalba.

Villalba, 10.06.2013

IL SEGRETARIO COMUNALI IN FUNZIONE DI CAPO AREA AMMINISTRATIV Dott.ssa Concettina Nicosia)

ou Cut w

Ni Coo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, della spesa derivante dall'adozione della determinazione suesposta per l'importo di € 1.600,00 e che sarà imputata 01.01.03.05 - capitolo 8980 denominato "Restituzione di entrate e proventi diversi" del redigendo bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario 2014. Dup. Prave. Nº 85 Villalba, lì<u>u/6</u>/ IL CAPO ARÉA FINANZIARIA (Rag-Giusephe Plumeri) CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al per 15 giorni consecutivi. Villalba, lì_____ IL RESPONSABILE DELL'ALBO IL SEGRETARIO COMUNALE RICEVUTO DALL'AREA FINANZIARIA IN DATA_____ Il Responsabile dell'Area Finanziaria